

Allegato n° 6: GESTIONE E TUTELA DEL PLIS – Linee d'indirizzo e Regolamento per la fruizione

TITOLO 2. REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA FRUIZIONE DEL PLIS "Parco Agricolo della Valletta"

Articolo .08 Ambito d'applicazione.

Il presente regolamento riguarda il territorio del Parco Agricolo della Valletta il cui perimetro è stato definito dai comuni aderenti alla convenzione e riconosciuto con delibera del Consiglio Provinciale n° 77 del 15 settembre 2003.

Le indicazioni per la formulazione del regolamento si basano sulle conoscenze naturalistiche, territoriali ed ambientali derivate dalle analisi scientifiche del presente studio, nonché dalle analisi degli strumenti urbanistici dei comuni aderenti al parco locale.

Articolo .09 Norme comportamentali per la fruizione del parco.

Fatta salva la normativa statale e regionale in materia di caccia, sono comunque incompatibili con le finalità del parco e pertanto vietate le seguenti azioni, attività e comportamenti:

1. Catturare, uccidere, danneggiare e disturbare specie animali, distruggere i loro nidi, danneggiare e distruggere i loro ambienti, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi nonché introdurre specie estranee all'ambiente.
2. Asportare o danneggiare piante, frutti, fiori e funghi, in base a quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
3. Utilizzare filo spinato.
4. Condurre cani fuori dai sentieri.
5. Condurre cani di specie pericolose non al guinzaglio o senza museruola.
6. Istituire zone per l'addestramento cani.
7. Produrre rumori, suoni e luci moleste.
8. Accendere fuochi all'aperto.
9. Pescare.
10. Esercitare il pascolo nelle zone di rilevanza naturalistica.
11. Sorvolare il territorio del PLIS a bassa quota.
12. Abbandonare e stoccare rifiuti, localizzare discariche compreso il deposito di materiale dimesso.
13. Realizzare riporti, in particolare con macerie, materiale per riempimenti o altro materiale estraneo.
14. Realizzare piantumazioni di specie non previste e non consentite nell'elenco di cui al successivo art.11.
15. Introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o alterazione dei cicli bio-geo chimici.
16. Effettuare manifestazioni sportive anche temporanee non compatibili con la corretta fruizione del parco e tutela degli elementi naturalistici.
17. Percorrere a cavallo al di fuori dalle strade e dai sentieri ammessi.
18. Effettuare attività selvicolturali non rispettose della normativa regionale e delle prescrizioni di massima di polizia forestale.
19. Asfaltare o cementificare dei sentieri.
20. Effettuare attività di campeggio.
21. Transitare con mezzi motorizzati ad esclusione di mezzi agricoli di servizio ed autorizzati dal PLIS.
22. Allestire impianti, anche provvisori, di percorsi e di tracciati per attività sportive da esercitarsi su mezzi motorizzati o comunque arrecanti danni o modifiche morfologiche ed ambientali.
23. Modificare gli elementi paesaggistici identificativi del PLIS (ciglioni erboso e terrazzamenti, sorgenti, fontanilli, stagni, zone umide e corsi d'acqua, fasce boscate, siepi, filari, alberi di valore paesaggistico, gelsi ed altri alberi di valore monumentale..).
24. Chiudere o eliminare sentieri.
25. Realizzare strutture pubblicitarie.

Articolo .10 Norme specifiche per l'attività venatoria.

Per quanto riguarda l'attività venatoria essa è regolamentata dalle normative nazionali e regionali oltre che dalle indicazioni, disposizioni e regolamenti provinciali.

Tuttavia in zone di particolare sensibilità naturalistica ed ambientale così come individuate dallo studio pluriennale e segnalate con cartelli, l'attività venatoria non dovrà creare pregiudizio alla tutela e conservazione dell'habitat ed alla

Allegato n° 6: GESTIONE E TUTELA DEL PLIS – Linee d'indirizzo e Regolamento per la fruizione

corretta fruizione del parco e potrà essere regolamentata specificatamente..

Nelle aree dove è consentita l'attività venatoria secondo la normativa vigente vengono in particolare citate le seguenti limitazioni sulla base della normativa vigente:

Caccia da capanno: L'appostamento deve trovarsi ad almeno 100 metri da immobili, stabili, fabbricati adibiti ad uso abitazione o posto di lavoro, e ad almeno 50 metri da strade carrozzabili (escluse poderali e interpoderali).

Caccia vagante: è vietato l'esercizio venatorio a meno di 100 metri da immobili, stabili, fabbricati adibiti ad uso abitazione o posto di lavoro; è vietato l'esercizio venatorio in giardini, parchi pubblici e privati, terreni adibiti ad attività sportive; è vietato l'esercizio venatorio a meno di 50 metri da strade carrozzabili e linee ferroviarie; è vietato lo sparo a meno di 150 metri in direzione di immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posto di lavoro, strade, ferrovie, stazzi, recinti; è vietato l'esercizio venatorio su terreni innevati; è vietato il trasporto, in zone abitate o altre zone di divieto, di armi che non siano scariche e in custodia; il cacciatore deve raccogliere i bossoli esplosi; è vietato l'uso di richiami acustici, meccanici, elettronici.

Articolo .11 Specie vegetali arboree ed arbustive per la valorizzazione del parco.

Negli interventi di riqualificazione e nelle nuove piantumazioni anche di siepi, sono ammesse solo le seguenti specie vegetali:

ALLEGATO 1)

| Nome comune | Nome scientifico |
|--------------------|---------------------------|
| Acer campestre | <i>Acer campestre</i> |
| Berretto da prete | <i>Euonymus europaeus</i> |
| Biancospino comune | <i>Crataegus monogyna</i> |
| Carpino bianco | <i>Carpinus betulus</i> |
| Ciliegio selvatico | <i>Prunus avium</i> |
| Farnia | <i>Quercus robur</i> |
| Frangola | <i>Frangula alnus</i> |
| Frassino maggiore | <i>Fraxinus excelsior</i> |
| Lantana | <i>Viburnum lantana</i> |
| Ligustro | <i>Ligustrum vulgare</i> |
| Melo selvatico | <i>Malus sylvestris</i> |
| Nocciolo comune | <i>Corylus avellana</i> |
| Olmo campestre | <i>Ulmus minor</i> |
| Ontano nero | <i>Alnus glutinosa</i> |
| Pallon di maggio | <i>Viburnum opulus</i> |
| Pioppo bianco | <i>Populus alba</i> |
| Pioppo grigio | <i>Populus canescens</i> |
| Pioppo nero | <i>Populus nigra</i> |
| Prugnolo | <i>Prunus spinosa</i> |
| Rosa canina | <i>Rosa canina</i> |
| Rovere | <i>Quercus petraea</i> |
| Salice bianco | <i>Salix alba</i> |
| Salice grigio | <i>Salix cinerea</i> |
| Salicone | <i>Salix caprea</i> |
| Sambuco nero | <i>Sambucus nigra</i> |
| Sanguinella | <i>Cornus sanguinea</i> |
| Tiglio selvatico | <i>Tilia cordata</i> |

Allegato n° 6: GESTIONE E TUTELA DEL PLIS – Linee d'indirizzo e Regolamento per la fruizione

Nelle aree destinate all'agricoltura e nelle aree non boscate di rilevanza paesaggistica ed ecologica sono ammessi anche interventi con le seguenti specie:

| Nome comune | Nome scientifico |
|--------------------|----------------------------------|
| Castagno | <i>Castanea sativa</i> |
| Gelso bianco | <i>Morus alba</i> |
| Gelso nero | <i>Morus nigra</i> |
| Noce | <i>Juglans regia</i> |
| Pioppo cipressino | <i>Populus nigra pyramidalis</i> |
| Platano comune | <i>Platanus hybrida</i> |

Articolo .12 Tutela delle presenze arboree.

Il taglio di specie arboree, anche isolate di particolare pregio naturalistico, storico , paesaggistico e culturale dovranno essere autorizzate dal Plis.

Nelle aree definite come bosco il parco locale acquisisce le denunce di taglio inoltrate all'ente locale di competenza.

Articolo .13 Efficacia del regolamento di fruizione.

Le norme di tipo comportamentale contenute nel presente Titolo 2 sono state definite sulla base degli studi del programma pluriennale degli interventi che rappresentano lo strumento di gestione del Plis e la volontà degli Amministratori. L'Ente gestore, previo accordo con le altre Amministrazioni interessate, approva il presente regolamento.

Articolo .14 Vigilanza e sanzioni.

Il Plis promuove forme idonee di vigilanza per l'attuazione del presente regolamento.
Per gli aspetti sanzionatori si rimanda alle specifiche sanzioni di legge.